



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Alessandro Crippa
Dott.ssa Moira Di Muzio
Dott. Alberto Mariani
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott. Luca Pirola
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 23 Dicembre 2014

Circolare n. 19/2014

Oggetto: Novità Decreto Semplificazioni – Terza parte

Gentili clienti,

il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali – D.Lgs 175/2014 – in vigore dal 13 dicembre 2014, ha introdotto rilevanti novità che interessano le persone fisiche senza partita Iva.

Nella presente circolare, diamo una sintesi dei seguenti argomenti:

1. Dichiarazione dei redditi precompilata e disposizioni correlate – artt. 1, 2, 3, 4, 5
2. Dichiarazione di successione - art. 11
3. Modello IRE per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi d'imposta - art. 12
4. Allineamento definizione “prima casa” ai fini dell’Iva e dell’imposta di Registro - art. 33

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DISPOSIZIONI CORRELATE - ARTT. DA 1 A 5

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (es. acconti versati, variazioni nella proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. interessi passivi su mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, renderà disponibile telematicamente [ai](#)

titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

Tale dichiarazione potrà essere poi **accettata** o **modificata** da parte del contribuente che l'ha ricevuta.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:

- ✓ **direttamente al contribuente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (sarà disponibile nel cassetto fiscale per i soggetti già abilitati al servizio Fisconline; per gli altri contribuenti è allo studio una soluzione alternativa);
- ✓ tramite il proprio **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un **centro di assistenza fiscale** (CAF) o tramite un professionista abilitato.

Requisito per la predisposizione del modello 730 precompilato è l'aver percepito redditi di lavoro dipendente (o assimilati) oppure redditi di pensione certificati da un sostituto d'imposta.

Resta ferma, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

In sintesi riportiamo nel seguente prospetto le possibilità previste per il contribuente che riceve il 730 precompilato e i controlli che può effettuare l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 del Decreto semplificazioni:

POSSIBILITA' PER IL CONTRIBUENTE	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
ACCETTAZIONE SENZA MODIFICHE	PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO	NON PUO' effettuare controlli formali sugli oneri deducibili/detraibili forniti dai soggetti terzi	PUO' effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni
	PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA		
ACCETTAZIONE CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI	PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO	PUO' effettuare controlli formali in capo al CAF/professionista e sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritti alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni	
	PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA		
RIFIUTO E PRESENTAZIONE DI UN MODELLO 730 CON LE MODALITA' ORDINARIE	PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO	PUO' effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritti alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni	
	PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA		

L'art. 2 del D. Lgs. 175/2014 stabilisce, inoltre, che dal 2015 i **sostituti d'imposta**, oltre a consegnare ai propri percettori, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente mediante il **nuovo modello di Certificazione Unica** (che sostituirà il vecchio CUD e la cui bozza è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 24 novembre scorso e che dovrà essere utilizzato per la certificazione dei redditi da lavoro autonomo e redditi diversi che sino allo scorso anno potevano essere certificati in forma libera), **saranno tenuti ad inviare le stesse certificazioni all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.**

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 Euro, tranne nel caso di errata trasmissione con correzione entro i successivi 5 giorni.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, **trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno** all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- a. quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- b. premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- c. contributi previdenziali ed assistenziali;
- d. contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Inoltre, **a partire dal 2016**, l'Agenzia delle Entrate **potrà utilizzare i dati acquisibili tramite il sistema "Tessera Sanitaria"** inviati dalle aziende ospedaliere, dalle farmacie, da tutti i presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e dagli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'art. 4 del Decreto, inoltre, prevede un **unico termine del 7 luglio** per:

- la **presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale da parte dell'interessato (anziché il 30 aprile);
- la **presentazione del modello 730 al CAF o professionista abilitato** da parte dell'interessato (anziché entro il 31 maggio);
- la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti d'imposta, ovvero dai CAF/professionisti (anziché entro il 30 giugno);
- la **consegna del modello 730 elaborato al contribuente** da parte del sostituto d'imposta (anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno).

2. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE- ART. 11

L'art. 11 del decreto oggetto di analisi **abroga l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione** se:

- a. l'eredità è **devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto**
- b. e **l'attivo ereditario non supera i 100.000 euro**
- c. **e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.**

Inoltre viene disposto che, **in caso di erogazione di rimborsi fiscali dovuti al defunto** successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, **non occorre far luogo ad una dichiarazione di successione integrativa.**

Pertanto sarà necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa o sostitutiva solo nel caso in cui vengano erogati rimborsi fiscali non inseriti nella dichiarazione originaria.

3. MODELLO IRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE PROSEGUONO PER PIU' ESERCIZI - ART. 12

A partire dal 13 dicembre 2014 **non dovrà più essere presentato all'Agenzia delle Entrate il modello IRE**, denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta", prima da inviarsi entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui iniziavano i lavori di riqualificazione energetica i quali proseguivano per più periodi d'imposta e che erano ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per cui nel 2015 non dovrà essere presentato il modello IRE con riferimento ai lavori che proseguono oltre il 2014.

4. ALLINEAMENTO DEFINIZIONE "PRIMA CASA" AI FINI DELL'IVA E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO- ART. 33

L'art. 33 del D.Lsg. 175/2014 specifica che la "prima casa" alla quale sono collegate le agevolazioni IVA (aliquota ridotta del 4% sull'acquisto) e la riduzione dell'imposta di Registro al 2%, **non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).**

Si abolisce pertanto la vecchia dicitura contenuta al n. 21 della Tabella allegata al DPR 633/72, la quale menzionava quali abitazioni che potevano usufruire dell'agevolazione IVA "le case di abitazione non di lusso" di cui al D.M. 2/08/1969, a prescindere della categoria catastale nella quale l'immobile risultava censito in Catasto, alla quale, invece, si faceva già riferimento per l'imposta di Registro.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati